

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO

6.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 21 DICEMBRE 1945

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SIGLIENTI

INDICE

	Pag.
Sui lavori della Commissione	51
PRESIDENTE.	
Schema di provvedimento legislativo: Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario (N. 85) (Seguito e fine della discussione)	51
MOSCATI, <i>Relatore</i> - EINAUDI - FAZZI, <i>direttore generale delle imposte dirette</i> - VANONI - BRESCIANI TURRONI - PRESIDENTE - MOLINELLI - MANES ANTONIO - FRÈ - ZOLI - BONESCHI.	
Schema di provvedimento legislativo: Provvedimenti vari in materia di tasse e imposte indirette sugli affari (N. 86) (Discussione)	56
ZOLI, <i>Relatore</i> - FRÈ - SCOCA - MANES ANTONIO - PASSARELLA, <i>direttore generale delle tasse</i> - PRESIDENTE - VANONI - EINAUDI - FRIGGERI - GILARDONI.	
Schema di provvedimento legislativo: Proroga del termine per la revisione straordinaria dei redditi mobiliari e norme per le iscrizioni provvisorie a ruolo per l'anno 1946 (N. 91) (Discussione)	61
ZOLI, <i>Relatore</i> - MANES ANTONIO - VANONI - BONESCHI - GABRIELE - PRESIDENTE - FAZZI, <i>direttore generale delle imposte dirette</i> - MOLINELLI - GILARDONI - SCOCA - RESTAGNO.	

La seduta comincia alle 10,40.

SCOCA, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE comunica che il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Persico, non potendo intervenire alla seduta, ha chiesto il rinvio della discussione dello schema di provvedimento « Modificazioni al testo unico 5 giugno 1941, n. 874, delle disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi e dei salari dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni », riservandosi di fare in merito comunicazioni alla Commissione.

Comunica inoltre che per gli eventuali chiarimenti circa i provvedimenti da esaminare sono presenti il Direttore generale delle imposte dirette e il Direttore generale delle tasse, e propone che assistano alla seduta.

(*La proposta è approvata — Intervengono il Direttore generale delle imposte dirette, Fazzi, e il Direttore generale delle tasse, Passarella.*)

Seguito della discussione dello schema di provvedimento legislativo: Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario. (N. 85).

MOSCATI, *Relatore*, ricorda che il provvedimento si propone di moltiplicare per tre gli imponibili catastali e di reddito agrario, il

che porterebbe alla triplicazione del provento dell'imposta. Questa entrata ascenderebbe per l'imposta fondiaria da 2 miliardi a circa 7 miliardi e per il reddito agrario da 400 milioni ad oltre 1 miliardo.

Avverte però che nella relazione ministeriale si fa presente che, ai fini del reddito agrario, il Governo si ripromette di destinare una parte delle entrate a beneficio degli enti locali, in ragione del 5 per cento, tanto a beneficio dei bilanci comunali che di quelli provinciali, ma nel provvedimento non vi è nessuna traccia di questo proposito, di modo che quel 10 per cento, che sarebbe destinato agli enti locali, non ha ancora in pratica nessuna destinazione.

Segnala ancora che l'articolo 4 del decreto non ha con questo nessun rapporto, poiché riguarda un'autorizzazione ad iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze le somme occorrenti, oltreché per l'applicazione del decreto, per la revisione generale dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile e complementare.

Rileva poi che l'imposizione stabilita col provvedimento è forse troppo bassa, nel suo complesso, di fronte alle disgraziate condizioni del bilancio dello Stato, e coglie l'occasione per chiedere alla Commissione di esprimere un voto perché i vari provvedimenti di questo genere, che si riferiscono all'assestamento, sia pure provvisorio, delle finanze dello Stato, siano presentati in una forma organica, cioè, per quanto è possibile, contemporaneamente, in modo che la Commissione si possa formare un concetto delle ripercussioni che possono avere su altre imposte e di quello che è il programma finanziario del Governo.

Ripete la proposta di moltiplicare per tre l'aliquota e non i redditi imponibili, arrivando così allo stesso risultato. Nel caso che la finanza accettasse questa proposta, e siccome all'articolo 2 del decreto è prevista una esclusione dicendosi che « ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria immobiliare di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, il valore dei terreni continua ad essere stabilito in base agli imponibili di reddito dominicale vigenti priva della rivalutazione disposta col precedente articolo », proporrebbe che un'uguale eccezione fosse fatta per la complementare, la quale, rivalutandosi gli imponibili, viene ad aumentarsi automaticamente.

EINAUDI ritiene che questo provvedimento debba essere separato da quello per i tributi locali, sebbene si tratti di materia affine, pur

consentendo col Relatore sull'opportunità di avere sott'occhio i disegni di legge contemporaneamente, per rendersi conto delle conseguenze dell'aumento degli imponibili moltiplicati per tre.

Sarebbe poi assolutamente necessario vedere i rapporti fra questo provvedimento e lo stato di diritto esistente per la complementare, per la quale si applica già il coefficiente di moltiplica.

FAZZI, *Direttore generale delle imposte dirette*. È di 1.50.

EINAUDI, trattandosi di due coefficienti contemporanei per calcolare il medesimo reddito, vorrebbe che fosse chiarito se debbano essere applicati tutti e due, o se sia sufficiente uno di essi.

VANONI chiede come si colleghi questo provvedimento col decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, col quale l'aliquota dell'imposta fondiaria fu elevata al 10 per cento, e quella del reddito agrario al 20 per cento, dal 1945, appunto perché in quella sede si preferì di non spostare gli imponibili. Constata che, mentre l'aliquota sul reddito agrario è portata ad un certo livello, lo stesso non avviene per l'imposta dominicale.

BRESCIANI TURRONI osserva che il provvedimento in esame tocca un problema molto generale, quello cioè della rivalutazione del gettito delle imposte. Questo problema si è presentato nel passato molte volte, in casi analoghi agli attuali.

Se si studiano le cause profonde del deprezzamento della moneta verificatosi in molti paesi dopo la prima guerra mondiale, si vede che ad un certo stadio di questo deprezzamento si sono determinate altre cause per un deprezzamento ulteriore, che in alcuni casi ha condotto alla rovina completa del valore della moneta, appunto per il fatto che le entrate dello Stato non si adeguavano al deprezzamento monetario.

Cresceva infatti lo squilibrio fra la spesa e l'entrata: da una parte si avevano spese in aumento rispetto al deprezzamento monetario, e dall'altra parte le entrate non progredivano. Ciò determinava uno stimolo ad ulteriori spese ed a nuove emissioni di carta moneta, appunto per colmare le deficienze.

In alcuni paesi si è presentata quindi la questione della rivalutazione delle imposte, come si prospetta pure a noi, nella situazione attuale. Però vengono presentati provvedimenti frammentari, con coefficienti ora del tre, ora del quattro, ecc.

La Commissione dovrebbe perciò chiedere al Ministero delle finanze di presentare un

piano più organico per la rivalutazione del gettito delle imposte, osservando che la presentazione del piano stesso sarebbe assolutamente necessaria per rendere possibile una riforma della stabilizzazione monetaria.

Può citare qualche esempio, riferendosi alla Germania, dove ha avuto occasione di trovarsi per lungo tempo e di poter studiare il fenomeno.

La questione della rivalutazione monetaria si presentava in Germania, specialmente negli anni 1922-23, perché era chiaro a tutti in quel periodo che il marco precipitava, appunto perché il *deficit* del bilancio statale cresceva; e cresceva non tanto per un aumento delle spese (che infatti negli anni 1922-23 non crescevano tanto), ma perché le entrate si atrofizzavano, per diversi motivi, tra cui il fatto che molte imposte, per le quali si stabiliva una certa somma che il contribuente doveva pagare, erano tali da determinare un valore molto minore di quello effettivo, come somma da pagarsi da parte del contribuente.

Bisogna dunque soprattutto cercare di eliminare le cause di atrofizzazione delle entrate.

In Germania si cercò di determinarle predisponendo un piano organico ed opportuni rimedi, piano che fu interessante, ma che venne troppo tardi per poter sanare il bilancio.

Noi siamo però ancora in tempo per studiare il problema, e su di esso crede opportuno di richiamare l'attenzione dei Ministri delle finanze e del tesoro.

PRESIDENTE invita il Consultore a preparare una raccomandazione scritta.

MOLINELLI la crede superflua, trattandosi di evidente necessità.

BRESCIANI TURRONI si rimette alla Commissione.

MANES ANTONIO, riguardo alla ripercussione di questo provvedimento su altri tributi e specialmente sulla complementare, pensa che, se non si potesse arrivare al sistema del mutamento dell'aliquota dell'estimo catastale, si potrebbe stabilire che questa rivalutazione si riferisse esclusivamente alle imposte fondiari. Richiama poi l'attenzione della Commissione sulle osservazioni del Consultore Einaudi circa le sovrimposte, questione da accantonarsi per un provvedimento sulla finanza locale; ed in proposito segnala che la massima parte delle sperequazioni tributarie riguardano specialmente il Mezzogiorno. Moltiplicare per tre queste sovrimposte significa esasperare la sperequazione, perché, se questa esiste già su cifre più basse, aumenta considerevolmente andando a

cifre più alte. Il problema dovrà essere esaminato più a fondo, nei suoi elementi essenziali, quando si tratterà di vedere come gli enti di finanza locale intendano regolarsi in merito a tali sperequazioni. Intanto occorre evitare che il problema possa essere aggravato.

A suo avviso, pertanto, il provvedimento dovrebbe rimanere sospeso per ciò che si riferisce alla questione delle sovrimposte, limitandosi per ora a trattare dell'imposta fondiaria.

FAZZI, *Direttore generale delle imposte dirette*, circa l'aumento delle aliquote invece della rivalutazione del reddito, nota che i redditi attuali non hanno più nessuna rispondenza con la realtà, e quindi è necessario modificarli. D'altra parte, le conseguenze che ciò può avere sulla complementare non danno luogo a preoccupazioni, perché non si modifica lo stato attuale delle cose.

Il decreto 19 ottobre 1944, n. 384, stabilisce, all'articolo 14, che agli effetti dell'imposta complementare può essere applicato un coefficiente variabile fissato anno per anno con decreto del Ministro delle finanze, al quale potrebbe quindi analogamente stabilire l'applicazione del coefficiente tre.

Avverte poi che per i terreni, l'aliquota è rimasta invariata al 10 per cento; mentre quella del reddito agrario, che era del 20 per cento, è stata ridotta al 10 per cento.

In sede di finanza locale viene, invece, dato un 5 per cento ai comuni ed un 5 per cento alle provincie, a titolo di sovrainposta, in maniera che, come aliquota, l'imposta sul reddito agrario resta invariata. Pertanto non vi è che la triplicazione degli estimi; e anche nei riflessi dell'imposta sul patrimonio non crede che si possano avere gravi conseguenze, perché, in base ad un decreto del 1943, la valutazione agli effetti di questa imposta si fa sulla media dei valori venali del triennio 1937-39. In base poi ad un accordo con l'Associazione degli agricoltori — e solo in via provvisoria — è stata stabilita la capitalizzazione in base al reddito catastale.

Ora, la valutazione è stata fatta per il triennio 1944-46; ed avrà effetto nel 1947, servendo di base anche all'imposta patrimoniale per lo stesso anno.

Ad ogni modo, la valutazione in base agli estimi è provvisoria, mentre quella per l'imposta sul patrimonio deve essere fatta in riferimento ai valori venali dei beni, riferimento che potrà essere stabilito in seguito.

Crede quindi che il coefficiente di tre applicato ai redditi catastali non dovrebbe

dare alcun turbamento, nemmeno riguardo ad altre imposte, come la complementare e l'imposta sul patrimonio.

Riguardo alle sovrimposte, è stato accennato ad una sperequazione, che in alcune provincie arriverebbe fino a nove volte l'imposta erariale. Ma questa sperequazione non esiste più, in seguito alla rivalutazione degli estimi, che ha avuto effetto dal 1943; essendo stato stabilito un limite insuperabile, sia per i comuni che per le provincie, per le quali è il 17 per cento sui terreni.

Quindi, la triplicazione degli estimi può portare soltanto a triplicare le aliquote attuali. Gli enti possono curarne la migliore applicazione; ma non possono andare al di là di questo limite.

MANES ANTONIO domanda se gli enti che già oltrepassano il limite debbano ridurre.

FAZZI, *Direttore generale delle imposte dirette*, conferma. L'applicazione della sovrimposta in quasi tutto il Regno è fatta in modo uniforme, con le aliquote massime consentite dalla legge.

Non crede poi necessaria una disposizione riguardo all'imposta complementare, essendovene altre che danno facoltà di aumentare anche con decreto ministeriale.

FRÈ osserva che un decreto ministeriale non può modificare una legge come è il presente provvedimento.

FAZZI, *Direttore generale delle imposte dirette*, sulle osservazioni fatte dal Relatore all'articolo 4, avverte che nel decreto 19 ottobre 1944, n. 384, che ha previsto la revisione dei redditi di ricchezza mobile e della complementare, non era stata introdotta una disposizione per prevedere la spesa, e quindi si è ritenuto necessario, per aver la possibilità della variazione di bilancio, di introdurre la disposizione stessa nell'attuale provvedimento, che riguarda la rivalutazione dei redditi, per non farne un altro apposito.

ZOLI non trova tranquillanti i chiarimenti forniti dal Direttore generale delle imposte dirette nei riguardi dell'articolo 3. In sostanza, questo costituisce una diminuzione dell'aliquota, salvo una successiva integrazione per riportarla al 20 per cento, e non essendo ciò di urgente applicazione, crede che la disposizione si potrebbe rimandare facendo i ruoli col 20 per cento.

Col provvedimento così com'è si applica l'imposta sul reddito agrario al 50 per cento, successivamente si deve ricorrere a un ruolo suppletivo per la sovrimposta. Ma, anziché

provvedere in questa sede, si potrebbe attuare la riduzione dal 20 al 10 per cento al momento di fare la divisione dell'imposta a favore degli enti locali.

Tutti sanno quale carico di lavoro comportino la formazione di un ruolo suppletivo e la relativa esazione. Trattandosi di reddito agrario, sono tante partite non concentrate nella città, ma disperse in campagna. Quindi, non è opportuna la formazione di un ruolo suppletivo.

Sarebbe, perciò, d'avviso, di stralciare l'articolo 3, e rimandarlo al momento in cui verrà in discussione il provvedimento per la finanza locale.

VANONI ritiene che la proposta del Consultore Zoli non tenga conto del sistema della nostra finanza locale e dell'autonomia della sovrimposta, che ci si propone di introdurre. Non si tratta soltanto di questione di ruoli, che oggi restano in sospeso. In verità, se rifacessimo i ruoli del 1946 con l'aliquota del 20 per cento, e poi accordando il 5 per cento di sovrimposta alle provincie ed ai comuni si riducesse l'aliquota erariale al 10 per cento, il meccanismo della legge porterebbe a fare tanti sgravi da parte dell'imposta erariale, per questo 10 per cento di riduzione, e a dover rifare i ruoli di sovrimposta comunale e provinciale, ciascuno per il 5 per cento. Quindi, se siamo sicuri che c'è in corso uno schema di legge per l'introduzione di una nuova sovrimposta sul reddito agrario a favore dei comuni e delle provincie, l'articolo 3 è a posto.

Sarebbe stata interessante anche la presentazione del provvedimento per la sovrimposta locale, anche perché nella relazione si legge che l'aliquota della sovrimposta sul reddito dominicale sarà portata al 10 per cento e che al 10 per cento resta la sovrimposta locale. Ma in un primo tempo il progetto della finanza seguiva un criterio diverso, cioè quello del decreto 19 ottobre 1944, n. 384 restavano fermi gli imponibili e si modificavano le aliquote. È quindi da confidarsi che sia modificato il criterio e non si parli dell'aumento delle aliquote. Se ciò non fosse, verrebbero aumentati prima gli imponibili e poi le aliquote, e dovremmo essere sicuri di arrivare al risultato prefisso con un'aliquota massima del 30 per cento, ossia 10 per cento erariale, 10 per cento comunale e 10 per cento provinciale.

Chiede poi una spiegazione di carattere formale sull'articolo 1, nel quale non è detto agli effetti di quale imposta siano rivalutati i redditi imponibili, potendosi quindi pen-

sare che lo siano tanto per l'imposta fondiaria che per la complementare.

Osserva inoltre che dicendosi che il coefficiente di rivalutazione deriva dalla moltiplicazione per tre, si preclude l'applicazione dell'articolo 14 del decreto 19 ottobre 1944, n. 384, che fissava il coefficiente di rivalutazione della complementare anno per anno. Finché non interviene una nuova legge, difficilmente sarà possibile applicare questo coefficiente. Sarebbe quindi opportuno che la Commissione esprimesse la sua opinione circa l'applicazione del coefficiente dal 1° gennaio 1946, ai fini dell'imposta complementare. Infatti, se non fosse valida la concatenazione delle due disposizioni, resterebbe la libertà al Ministro delle finanze di stabilire un più alto coefficiente di maggiorazione, che porterebbe a conseguenze non accettabili.

MOSCATI, *Relatore*, si dichiara non convinto dalle osservazioni fatte dal Consultore Vanoni. Pur ammettendo che gli estimi catastali non rispondono allo stato di fatto, ritiene che la moltiplicazione per tre in alcuni casi possa non essere sufficiente, ed in altri eccessiva.

Insiste quindi nella proposta di lasciare immutati gli estimi e moltiplicare per tre le aliquote; il che, a suo avviso, corrisponde al desiderio del Ministro delle finanze di avere un nuovo gettito, mentre non espone ad un salto nel buio.

BONESCHI non condivide le osservazioni del Consultore Vanoni, nel senso che la rivalutazione faccia cadere la facoltà del Ministro delle finanze di fissare una diversa valutazione agli effetti dell'imposta complementare, perché in realtà, anche quando non si doveva tener conto della svalutazione della moneta e quindi non era necessaria la rivalutazione dei redditi dominicali, si fissava sempre una superiore valutazione dello stesso reddito agli effetti dell'imposta complementare, per la quale occorre una elasticità maggiore, e il reddito dominicale non è mai stato ritenuto sufficiente.

Sulla base di questa interpretazione non ritiene quindi di togliere la facoltà al Ministro delle finanze; ma piuttosto vedere se convenga procedere ad una ulteriore rivalutazione del reddito, agli effetti dell'imposta complementare. Osserva poi che dall'articolo 14 del decreto 19 ottobre 1944, n. 384, sorge un'altra questione. Agli effetti dell'imposta complementare sull'affitto, è ammessa la dimostrazione che il reddito effettivo risulta minore. Stabilendo invece che il reddito, a tutti gli effetti, è quello che risulta dalla moltiplica-

zione per tre, si toglie la possibilità di questa dimostrazione, il che può dar luogo ad ingiustizie, perché quando il terreno è affittato non si è più di fronte ad un incremento del reddito di tre volte superiore a quello attuale, dato che esiste il blocco degli affitti. E quindi si verifica un'imposizione che risponde alla rivalutazione dei redditi in base ad un criterio troppo oneroso.

PRESIDENTE fa notare che la base del calcolo del reddito agli effetti della complementare è diversa da quella per l'accertamento del reddito dominicale.

EINAUDI, riferendosi ad una notizia apparsa nei giornali, domanda se in seno al Consiglio dei Ministri sia prevalsa la tesi dell'aumento dell'aliquota e non dell'applicazione di un coefficiente. Riconferma poi l'inopportunità dell'articolo 4 del decreto in esame, il quale non importa spese, consistendo tutto in una circolare da mandare agli uffici con la disposizione di fare i ruoli con quelle determinate note, mentre le spese, effettivamente rilevanti, sono quelle relative alla revisione generale dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile, per cui occorrerebbe un separato provvedimento.

MOLINELLI rileva la provvisorietà del decreto e la sua urgenza, connessa all'aumentato valore dei beni e dei fabbricati. Osserva però che fare uno spostamento dell'imposta, aumentando l'aliquota, significa apportare una modificazione nella quota che lo Stato percepisce sulla ricchezza razionale; il che è politicamente molto pericoloso, dando l'impressione di un aggravio, mentre in realtà non si grava la mano sulla ricchezza terriera, ma la si adegua al valore attuale.

Invita quindi il collega Moscati a ritirare la sua proposta, salvo ad esaminare le modificazioni tecniche, accettando il concetto della maggiorazione col coefficiente tre.

FAZZI, *Direttore generale delle imposte dirette*, nota che il coefficiente tre serve di base anche per la rivalutazione della complementare, pur rimanendo la facoltà del Ministro circa l'aumento. Ricorda del resto che altra volta, in sede di revisione degli estimi, con legge del 1943, non fu applicato il coefficiente di maggiorazione demandato al Ministro delle finanze. Circa gli affitti dei terreni, crede che la norma possa trovare applicazione per stabilire se l'affitto dia un reddito inferiore a quello di rivalutazione.

ZOLI ricorda in materia di affitti il decreto che stabilisce la revisione dei canoni;

sicché praticamente gli affitti sono stati aumentati.

MOSCATI, *Relatore*, osserva che il decreto sul blocco degli affitti, andato in vigore recentemente, non contempla la condizione di quei terreni per i quali l'affitto non è ancora finito e per i quali le osservazioni fatte sussistono e rimangono intatte, ma gli affitti già scaduti e che vengono prorogati. La proroga viene fatta adeguando il prezzo alla valutazione ufficiale del grano, dimezzata però, perché una quota non va a beneficio del proprietario, ossia applicando in pratica il prezzo di 450 lire il quintale. Quindi, se il prezzo del grano è stato di 200 lire, al momento in cui si è fatto l'affitto, questo viene più che raddoppiato.

FRÈ è d'opinione che moltiplicando l'aliquota invece dell'imponibile, cadrebbero tutte le obiezioni. Il provvedimento avrebbe tuttavia carattere di provvisorietà, finché non si stabilisse la base imponibile.

PRESIDENTE, non essendovi altre osservazioni, dichiara chiusa la discussione. Atteso il carattere pregiudiziale della proposta del Relatore Moscati, alla quale si è associato il Consultore Frè, cioè che si debba moltiplicare per il coefficiente tre l'aliquota, e non i redditi imponibili, la mette in votazione.

(Non è approvata).

Invita poi la Commissione a pronunciarsi circa la delega data al Ministro delle finanze di stabilire ogni anno il coefficiente dell'estimo ai fini dell'imposta complementare.

FAZZI, *Direttore generale delle imposte dirette*, assicura che per il 1946 questa facoltà non sarà esercitata.

ZOLI ritiene che basti prendere atto che per il 1946 non sarà apportata alcuna modificazione al coefficiente del reddito imponibile rivalutato.

(Così rimane stabilito).

BRESCIANI TURRONI presenta la seguente raccomandazione:

« La Commissione Finanze e Tesoro, prendendo occasione dallo schema di provvedimento legislativo concernente la rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario, richiama l'attenzione del Ministro delle finanze e di quello del tesoro sull'importanza del problema della rivalutazione del gettito delle imposte, allo scopo di adeguare il gettito stesso al deprezzamento della lira, e invita i due Ministri a presentare un piano organico, che contempri l'intero

sistema fiscale e altresì le entrate delle Aziende autonome dello Stato, dal quale risultino i provvedimenti che il Governo intenda prendere per risolvere il grave problema ».

PRESIDENTE non essendovi osservazioni, la mette ai voti.

(È approvata — Segue, senza discussione, l'approvazione degli articoli).

Dichiara che la Commissione esprime parere favorevole sulla schema di provvedimento

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Provvedimenti vari in materia di tasse e imposte indirette sugli affari. (N. 86).

ZOLI, *Relatore*, deplora che il provvedimento comprenda più oggetti disparati; cioè: l'accertamento agli effetti delle imposte di registro (art. 1); le esenzioni o riduzioni di imposte relativamente ad entità economiche distrutte o danneggiate per causa di guerra (art. 2); l'imposta sull'entrata (articoli 4, 5, 6 e 7).

Riguardo alla disposizione di cui l'articolo 1, ricorda che quando furono modificate le imposte di registro, fu previsto che per gli accertamenti in corso fosse data facoltà all'amministrazione finanziaria di concedere una riduzione di un terzo, anziché del 12 per cento.

Tale facoltà viene ora chiesta, sempre per i rapporti economici e contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, anche se non sia stato notificato l'avviso di accertamento. Il provvedimento riguarda una questione di giustizia e lo sarà ancor più allorché, negli accertamenti, gli uffici non terranno conto di questa riduzione.

Gli articoli 2 e 3 fanno riferimento al decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, contenente agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia, che si applicava soltanto nel caso di abitazioni rurali o coloniche distrutte o danneggiate, e che saranno ricostruite entro il quinquennio. Con l'attuale provvedimento si estendono le agevolazioni, oltre che agli edifici distrutti o gravemente danneggiati, anche alle opere stradali, ferroviarie e idrauliche, nonché ad ogni altra opera civile e militare, ed agli impianti industriali e commerciali con le relative attrezzature. Anche questo è un provvedimento di giustizia.

L'articolo 2 contiene però una limitazione delle precedenti agevolazioni per le quali non si indicava la misura del danno ri-

sentito. Bastava, teoricamente, che un edificio avesse dei vetri rotti perché vi fosse il diritto alla esenzione nel caso di trasferimento. Oggi invece si precisa che questa agevolazione fiscale è limitata soltanto a casi di una certa gravità e quando si ritiene che il danno sia almeno di un terzo in confronto alla consistenza precedentemente considerata.

Riguardo alla materia delle entrate, crede che tutti i provvedimenti siano da approvare.

Per le aziende elettriche e di distribuzione del gas è difficile fare una separazione, perché quasi sempre queste aziende sono contemporaneamente produttrici e venditrici di energia a terzi. Non comprende però la disposizione per quanto riguarda la distribuzione del gas, perché non risulta che vi siano distributori di gas prodotto da persona diversa dal distributore; mentre sta bene per l'energia elettrica, poiché non sarebbe possibile applicare l'imposta sull'entrata sulla quota che è di propria produzione, escludendo l'energia che si può trovare presso terzi. È un provvedimento che incide per centesimi in relazione al Kilowatt e per millesimi per quanto riguarda il metro cubo di gas.

Un'altra questione è risolta dall'articolo 5, che prevede l'esonero dall'imposta sull'entrata per taluni generi alimentari, in relazione al prezzo di vendita. Come si vede, oggi si applica la tassa ex novo e si tien conto delle possibilità di lucro in relazione a prezzi maggiori di vendita. Si propone di procedere ad una compensazione forfetaria, cioè con un sistema empirico, e non si ritiene di fare diversamente, poiché non ci si fida delle prime denunce e d'altra parte non ci sono denunce successive. Vi è una esclusione soltanto per le ditte che hanno cessato l'attività; nel quel caso è da domandarsi come procederà la finanza.

In ultimo il provvedimento aumenta la competenza dell'Intendente di finanza per il rimborso dell'imposta sull'entrata per i casi previsti dall'articolo 47 della legge 19 giugno 1940, n. 762, portando l'aliquota da 1,000 a 5,000 lire. Conclude proponendo il parere favorevole sul provvedimento.

FRÈ rileva che coll'articolo 3 si estendono i benefici anche agli impianti industriali. Ma rifacendosi al decreto 7 giugno 1945, n. 322, il quale dispone, all'articolo 3, che l'imposta di registro nella misura fissata è dovuta sui contratti d'appalto a condizione che siano stipulati per atto pubblico o per scrittura privata, trova che si è mantenuta ancora la stessa condizione. È difficile però mantenerla con l'accennata estensione, perché

gli appalti industriali avvengono generalmente per corrispondenza commerciale.

L'estensione suddetta comporterebbe quindi la modifica dell'articolo 3 del decreto 7 giugno 1945, n. 322, estendendo gli stessi benefici anche ai contratti di appalto stipulati per corrispondenza commerciale.

Da ciò l'Amministrazione non può aver danno, perché, per l'articolo 110 della legge fondamentale sul registro, si decade dal beneficio della registrazione a tassa fissa, quando il contratto non venga prodotto in termini; e perciò il contratto per corrispondenza commerciale deve essere registrato nel termine fisso, se si vuol godere del beneficio.

Pertanto, poiché si è in sede di modifica dell'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, propone di aggiungere il seguente comma all'articolo 2 dello schema in esame:

« L'articolo 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, è sostituito dal seguente:

« L'imposta di registro sui contratti d'appalto occorrenti per le ricostruzioni e riparazioni contemplate nei precedenti articoli è dovuta nella misura fissa. I corrispettivi degli appalti posti in pagamento dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono esenti dall'imposta generale sull'entrata ».

Quindi, per la prima parte si estende il beneficio della tassa fissa anche quando l'appalto non è fatto per atto pubblico.

ZOLI, *Relatore*, osserva che occorre stabilire la necessità dell'accertamento della data, perché altrimenti, essendo l'esenzione in funzione della ricostruzione e della riparazione in un dato momento, si potrebbe dare adito, da qui a cinque o dieci anni, a tutte le frodi.

FRÈ afferma che il dubbio è risolto, poiché l'articolo 110 della legge sul registro dispone che tutti i contratti, per i quali è stata concessa la riduzione, decadono da tale beneficio, quando non vengano sottoposti a registrazione entro il termine legale, cioè entro venti giorni. Quindi, si decade dal beneficio della tassa fissa, se non si produce entro il termine di legge la formalità della corrispondenza commerciale, e non vi è possibilità di frodi.

SCOCA. La corrispondenza commerciale si registra in caso d'uso.

FRÈ. L'articolo 3 del decreto 7 giugno 1945, n. 322, dice che i corrispettivi dell'appalto per ricostruzioni edilizie sono esenti dall'imposta generale sull'entrata. Ora l'im-

posta sull'entrata si rende esigibile al momento del pagamento; quindi quella che interessa non è la data dell'appalto stipulato, ma la data del pagamento.- Ciò spiega la seconda parte del suo emendamento.

Infatti se i più diligenti si sono già messi a ricostruire, hanno stipulato i loro appalti prima di questo decreto e i pagamenti vengono a scadere dopo la sua pubblicazione, si deve fare in modo che anche questi pagamenti abbiano il beneficio dell'esenzione, altrimenti i più diligenti sarebbero colpiti.

Nel suddetto articolo 3, si parla di esenzione dall'imposta sull'entrata esclusivamente per gli appalti, ma talune vendite sono dei veri e propri appalti, mentre, dal punto di vista giuridico, non si considerano come tali; ad esempio le produzioni normali, che non richiedono attrezzature speciali per adempiere a forniture richieste. Bisognerebbe chiarire questo punto, nel senso che ai contratti previsti dall'articolo 3 del decreto 7 giugno 1945, n. 322, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto medesimo, stabilendo un termine.

Ricorda quel che si è fatto in materia di applicazione della legge 19 luglio 1941, n. 771. L'articolo 3 di quella legge dice che « Qualunque sia il prezzo o valore globale, i contratti conclusi tra commercianti, verbalmente o mediante corrispondenza, per la riparazione o lavorazione di materie, merci o prodotti affidati dalla ditta committente... sono soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso, quando la riparazione o lavorazione costituisca l'oggetto dell'ordinaria attività della ditta assuntrice ». Non vi può essere perplessità nel definire appalti tutti i lavori per riparazioni. Ora, la riparazione è uno degli appalti che viene in prima linea in materia di ricostruzione; e sarebbe esclusa dal beneficio dell'esenzione dall'imposta d'entrata, quando non fosse considerata appalto. Un chiarimento è quindi indispensabile, ed a ciò tende l'emendamento proposto.

MANES ANTONIO domanda se la disposizione dell'articolo 1 assorbe quella speciale contenuta nel decreto 8 marzo 1945, n. 90, relativa alla transazione.

PASSARELLA, *Direttore generale delle tasse*, risponde che l'assorbe ed è più estensiva.

PRESIDENTE, osservato che l'articolo 3 estende le agevolazioni tributarie anche alle case di abitazione ed agli edifici, fa il caso di istituti di diritto pubblico che si occupino in modo prevalente della ricostruzione, e paghino la tassa ipotecaria e di registro in abbonamento.

Per quanto riguarda l'Istituto di credito fondiario vi sono determinate tasse di registro e di ipoteca. Ci sono però altri Istituti, come il Consorzio per le opere pubbliche e l'Istituto immobiliare italiano, che pagano in abbonamento tutte le tasse, compresa la ricchezza mobile. Si tratta di un abbonamento fisso. Ora, i mutuatari si trovano in situazioni diverse, a seconda che stipulino i contratti di mutuo con l'Istituto di credito fondiario o con altri Istituti, che non pagano in abbonamento. In questo caso i mutuatari non pagano niente; invece, se stipulano con Istituti che pagano in abbonamento, essi vengono a versare una quota di queste tasse, dalle quali dovrebbero essere esenti; quindi si troverebbero in condizioni sfavorevoli rispetto a quelli che si rivolgono a privati o ad altri Istituti.

Domanda perciò se la questione è stata esaminata e come il Ministero intenda risolverla, per eliminare questa disparità di trattamento.

PASSARELLA, *Direttore generale delle tasse*, spiega che nel confronto fra istituti che fanno l'abbonamento e i privati che pagano sempre l'ordinaria tassa di registro, ridotta ad un quarto, gli abbonati si trovano sempre in condizioni di superiorità, avendo una condizione più favorevole.

PRESIDENTE domanda se i diritti erariali sono ridotti ad un quarto.

PASSARELLA, *Direttore generale delle tasse*, conferma, dicendo che l'imposta di registro è portata dal 2 per cento a 0.5 per cento.

PRESIDENTE chiede ancora se per l'Istituto che si occupa delle ricostruzioni a favore dei senza tetto v'è esenzione totale.

PASSARELLA, *Direttore generale delle tasse*, risponde affermativamente.

VANONI fa notare che all'articolo 3, col quale si estendono le agevolazioni tributarie, non sono state prese in considerazione le aziende agrarie, che abbiano subito una distruzione negli impianti o nelle costruzioni. Prendendo in considerazione una casa colonica, l'agevolazione sarebbe applicata soltanto all'appezzamento di terreno che riguarda la casa stessa; ma, invece, si dovrebbe valutare l'azienda agraria nel suo complesso. Crede che ciò sia opportuno per trovare una formula di estensione dello stesso beneficio alle aziende agrarie disastrose.

EINAUDI chiede se le parole dell'articolo 2 « consistenza complessiva » si riferiscano alla consistenza fisica o economica.

PASSARELLA, *Direttore generale delle tasse*, spiega che si tratta della consistenza fisica del fabbricato, essendosi verificato il caso che il più piccolo danno, la rottura di qualche spigolo, o piccole alterazioni, si ritenessero sufficienti per invocare l'applicazione della legge.

EINAUDI chiede ancora come si calcoli un'area fabbricabile che, in genere, non può esser distrutta.

PASSARELLA, *Direttore generale delle tasse*, risponde che quando è rimasta l'area provvede l'articolo 2 del decreto 7 giugno 1945, n. 322, che prevede il trasferimento delle aree. Qui invece si parla di fabbricati, prevedendo il caso che siano rimasti in piedi, nella massima parte.

EINAUDI osserva che allora non c'è limite di tempo.

ZOLI, *Relatore*, aggiunge che non è un concetto di valore; parlandosi di edificio deve intendersi la parte edificata costruita fuori terra.

Se sono rimaste le sole fondazioni non si può negare l'agevolazione; ma bisogna valutare se esse siano utilizzabili.

SCOCA si sofferma sulla clausola dell'articolo 2: « che ne assumano la ricostruzione o riparazione », per domandare se c'è una norma precisa, o comunque il modo per accertare che la ricostruzione avvenga effettivamente. Altrimenti la disposizione si può prestare alla frode: chi acquista può dichiarare di ricostruire, mentre poi non ricostruisce.

PASSARELLA, *Direttore generale delle tasse*, assicura che la questione è stata esaminata dal Ministero delle finanze e che si era pensato di includere una disposizione nel senso che, qualora dopo cinque anni non si fosse provveduto alla ricostruzione, si dovessero pagare le tasse stabilite per il trasferimento originale, oltre qualche sanzione. Ma poi si è scartata l'idea, perché tutto il provvedimento in esame risente di una voluta larghezza di impostazione per incoraggiare l'iniziativa privata, anche se ciò debba portare a qualche inconveniente.

SCOCA osserva che così non s'incoraggia la ricostruzione, ma la frode.

PRESIDENTE crede difficile che si acquisti un edificio mezzo distrutto, se non per ricostruirlo.

SCOCA osserva che può essere un affare, anche per l'acquisto dell'area.

MANES ANTONIO, considerato che per le aree può avvenire il caso di rivendita, chiede se chi ha beneficiato della prima esenzione può essere tenuto a pagare.

PASSARELLA, *Direttore generale delle tasse*, chiarisce che il nuovo acquirente beneficia, il precedente paga.

PRESIDENTE trova che ciò non è di intralcio, ma che è una questione di giustizia.

PASSARELLA, *Direttore generale delle tasse*, riferendosi alle osservazioni del Consultore Frè, avverte che nella redazione del decreto 7 giugno 1945, n. 322, si è voluto esigere, per garanzia, che il contratto risultasse da atto pubblico o da scrittura privata. Quanto alla corrispondenza commerciale, nessuno la registra.

FRÈ osserva però che la disposizione si è estesa alle ricostruzioni industriali, e che in materia di registro, qualunque sia il prezzo, le ricostruzioni vanno esenti.

Riconosce esatto che nel caso di ricostruzione di edifici si parli di contratto per atto pubblico o per scrittura privata; ma quando si passa dall'ambito strettamente civilistico all'ambito commercialistico, bisogna ricordare che la legge 19 luglio 1941, n. 771, dice che tutte le riparazioni affidate dalla ditta committente possono essere stabilite contrattualmente per scrittura privata. È allora che la corrispondenza commerciale subentra. Se si deve far riparare una macchina, se ne chiede il preventivo alla ditta che può assumere la riparazione, e la corrispondenza si svolge finché l'impegno non è concluso. Si tratta dunque di uno speciale tipo di contratto fatto per corrispondenza commerciale, e quindi non si può negare di estendere a questo caso il beneficio stabilito per la scrittura privata. D'altronde, volendo riferirsi ad una garanzia, quella che dà la scrittura privata non è certo superiore a quella della corrispondenza commerciale. Anzi nella realtà avviene il contrario: è molto più facile trovare la documentazione nella corrispondenza commerciale, che nella scrittura privata, che si tiene in un cassetto e si distrugge non appena l'affare abbia avuto termine.

MANES ANTONIO domanda quale difficoltà vi è per stipulare con atto pubblico anche i contratti di appalto.

FRÈ fa osservare che, dovendo riparare una caldaia, ci si rivolge alla ditta di fiducia e si intavola con essa la corrispondenza relativa; non avviene mai un incontro col direttore della ditta per fare una scrittura privata.

Non crede dunque che su questo punto il Ministero delle finanze faccia serie obiezioni.

PASSARELLA, *Direttore generale delle tasse*, nota che per la corrispondenza commerciale c'è l'estensione del caso d'uso fino a 40,000 lire e che quella della corrispondenza è una questione d'ordine generale.

FRIGGERI, fa rilevare che oggi 40 mila lire sono pochissime per riparazioni negli stabilimenti e che tutto si fa per corrispondenza. Se un amministratore delegato dovesse fare delle scritture private con tutti i fornitori, non ricostruirebbe nessuno stabilimento. Insiste quindi dal punto di vista pratico perché, data l'urgenza della ricostruzione industriale, si applichino per la relativa corrispondenza le stesse agevolazioni.

PASSARELLA, *Direttore generale delle tasse*, osserva, a proposito della distinzione fra fornitura e appalto, che a queste parole non si può dare che il significato loro attribuito dalla legge.

FRÈ in base all'articolo 1 della legge 19 luglio 1941, n. 771, sostiene che ove si dice « qualunque sia il valore delle materie, merci o prodotti impiegati nella lavorazione, si considerano vendite ai fini tributari i contratti ecc. », si possa intendere, agli effetti della imposta del registro, che tali vendite siano veri e propri appalti.

ZOLI, *Relatore*, vorrebbe trovare una formula per mantenere il criterio dell'appalto e togliere a questa parola il senso equivoco.

PRESIDENTE, non essendovi altre osservazioni, dichiara chiusa la discussione generale, col passaggio agli articoli.

(L'articolo 1 è approvato senza discussione).

Non essendovi altre osservazioni sull'articolo 2, lo mette in votazione con l'aggiunta proposta dal Consultore Frè.

(È approvato).

Avverte che secondo la proposta del Consultore Vanoni si dovrà far cenno nell'articolo 3 delle aziende agricole.

ZOLI, *Relatore*, propone di aggiungere, dopo le parole « ...impianti industriali o commerciali », le parole « ed agricoli ».

VANONI intende riferirsi al complesso di una entità agricola, mentre le norme stabilite dall'articolo non si possono applicare che alle case coloniche.

Infatti per un complesso industriale, se una parte di esso è stata distrutta, il beneficio viene applicato a tutto il complesso industriale, purché la vendita sia stata fatta allo scopo di ricostruire la parte che ne è stata oggetto. Perciò in caso di vendita di un'azienda agricola, che abbia una parte

delle case coloniche distrutte, a chi ha interesse di ricostruirle, bisogna riferirsi a tutto il complesso, e non soltanto ad un singolo impianto, come sarebbe un impianto di irrigazione o simili. Chiede quindi che si trovi una formula che esprima questo concetto, non potendosi parlare semplicemente di impianti agricoli.

FRÈ è di avviso che il parallelismo accennato dal Consultore Vanoni sia vero solo in parte, perché il decreto 7 giugno 1945, n. 322, parla di « case di abitazione, anche se rurali o coloniche ».

Il Consultore Vanoni è nel giusto quando afferma che in agricoltura, parlandosi di casa di abitazione, non si intende la casa colonica per sé stante; ma non quando sostiene che bisogna fare all'agricoltura lo stesso trattamento che all'industria. La Commissione potrà vedere se estendere il concetto anche alle aziende industriali, e non soltanto agli stabilimenti industriali; ma, poiché ai fini della ricostruzione è operativa la vendita del fondo e non della casa colonica isolata, il parallelismo è da ammettersi soltanto con la casa di abitazione, e non con lo stabilimento industriale.

MANES ANTONIO propone la seguente formula: « dopo le parole: civile o militare aggiungere: nonché alle proprietà agricole ».

PRESIDENTE crede che sarebbe meglio usare l'espressione « fondi agricoli ».

(Così rimane stabilito).

Comunica che il Consultore Frè ha proposto l'aggiunta del seguente comma all'articolo 3:

« I corrispettivi dei contratti aventi per oggetto il ripristino degli impianti agricoli, commerciali o industriali e la fornitura delle relative attrezzature, sono esenti dall'imposta generale sull'entrata, anche se i detti contratti, agli effetti dell'imposta di registro, non sono considerati appalti ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1941, n. 771, o non sono soggetti alla registrazione in termine fisso ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa ».

GILARDONI osserva che si finisce per incidere gravemente sull'entrata sperata.

ZOLI, *Relatore*, ritiene che ciò sia normale per una legge di esenzione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 3 con l'aggiunta proposta dal Consultore Frè.

(È approvato — Gli articoli 4, 5, 6, 7 sono approvati senza discussione)

Dichiara che la Commissione esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento, con gli emendamenti approvati.

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Proroga del termine per la revisione straordinaria dei redditi mobiliari e norme per le iscrizioni provvisorie a ruolo per l'anno 1946. (N. 91).

ZOLI, *Relatore*, espone che col decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, in occasione della modificazione delle aliquote, fu disposta la revisione straordinaria dell'imposta complementare e dell'imposta sui redditi immobiliari di categoria B e C-1. Due sono ora le disposizioni del provvedimento in esame: una riguarda la proroga al 30 giugno 1946 del termine utile per la revisione e l'altra l'iscrizione provvisoria nei ruoli del 1946 di un reddito quadruplicato.

La disposizione più importante è quella dell'articolo 2. Col sistema del precedente decreto era previsto, decorso 45 giorni dall'accertamento, cioè appena scaduto il termine per il ricorso da parte del contribuente, nonostante la presentazione del ricorso, il diritto da parte della finanza della iscrizione al ruolo del doppio delle cifre accertate precedentemente. Ora si modifica il sistema ed indipendentemente da ogni accertamento si autorizza la finanza alla iscrizione a ruolo dei redditi precedenti quadruplicati, e ciò tanto per i redditi di categoria B che per quelli di categoria C-1.

Nella relazione del provvedimento sono fatte delle ipotesi per gli accertamenti in corso; ma si tratta di questioni secondarie. Quel che importa è la quadruplicazione dei redditi, giustificata dall'esperienza che il coefficiente della maggiorazione dei redditi risulta 6-7 volte superiore.

Vengono dunque equiparati i redditi di categoria B e di categoria C-1. Si tratta però di categorie e situazioni diverse. Per l'una viene ad influire l'aumento del capitale in conseguenza del mutato valore della lira; per l'altra non c'è questo dato di aumento.

Gli avvocati di Roma hanno votato un ordine del giorno col quale si sono lamentati di questa quadruplicazione. Il Relatore, nella sua qualità di Presidente di un'ordine degli avvocati, ha trattato la questione con la finanza ed è giunto ad un accordo. Osserva ora che se nel complesso il gettito può arrivare ad essere quadruplicato, nei casi singoli,

per molti iscritti della categoria C-1, il criterio della quadruplicazione è indubbiamente eccessivo.

Qui si tratta di una iscrizione provvisoria, per la quale c'è poi possibilità di accertamento e di adeguamento più giusto e più esatto. Non trova quindi ragione per cui almeno per la categoria C-1, non si contenga la maggiorazione nella misura del 2 per cento.

MANES ANTONIO osserva che per certe categorie professionali, come quelle dei medici e degli avvocati, non si è verificato un incremento di entrate tale da poter essere assorbito senz'altro in questo aumento automatico; se, da una parte, determinate forme di compenso sono aumentate, dall'altra v'è stata una diminuzione notevole degli affari.

È d'opinione che basterebbe modificare l'articolo 2 nel senso che i redditi *possano essere maggiorati*.

VANONI ricorda che il Presidente Siglianti quando era Ministro delle finanze si trovò di fronte ad un progetto che veniva da Salerno, in base al quale, con un sistema analogo a quello in esame, si operava la moltiplicazione per sei di tutti gli imponibili. Probabilmente questo coefficiente non era adeguato nella gran parte dei casi. Non si può applicare automaticamente un coefficiente di rivalutazione dei redditi in una situazione economica così dispersa, come quella che si è verificata in Italia in questi ultimi anni, per cui si va da individui che hanno visto colpito il loro reddito del 100 per cento ad individui che hanno perso appena una frazione del reddito precedente. Taluni hanno visto diminuire i loro redditi, anche industriali e commerciali, in modo da non poter più esercitare e non è giusto che nei loro confronti si ricorra al criterio automatico del moltiplicatore.

Domanda perché la Finanza, dopo che ha avuto un anno di tempo per provvedere alla revisione degli accertamenti, tempo che è stato prolungato di altri 6 mesi, sente ora la necessità del moltiplicatore; domanda tanto più logica in quanto nel modo automatico e rigoroso che è richiesto dall'applicazione dell'articolo 2, anche cioè nel caso che il reddito non sia incrementato, o che l'incremento sia inferiore a quattro volte, la Finanza è obbligata a inscrivere fino al limite di quattro, per poi provvedere in un secondo tempo — a molta distanza di tempo — all'eventuale sgravio.

Ritiene che ciò rappresenti un'ingiusta complicazione amministrativa.

BONESCHI osserva che per la stessa revisione, in relazione al provvedimento per i territori liberati, si vengono ad avere due termini: quello del 31 dicembre e quello del 30 giugno 1946, e sarebbe il caso di unificarli.

Con tale semplificazione si andrebbe incontro alle osservazioni del Consultore Vanoni; perché lasciando il termine più alto, la revisione può avvenire su dati di fatto e non su un criterio aritmetico.

Osserva poi che nelle attività dei liberi professionisti non incide soltanto la svalutazione della moneta, ma soprattutto la contrazione degli affari; la quale deriva dalla situazione incerta e difficile che a tutti è nota. Una gran massa di professionisti si è venuta a trovare nella necessità di esercitare una attività clandestina; molti, nell'interesse del Paese, si sono dedicati all'attività politica trascurando i loro affari. Si tratta dunque di tutto un complesso di ragioni per cui il calcolo aritmetico sarebbe ingiusto. Ecco perché sarebbe opportuno fissare un termine unico, il più ampio possibile, ma operando la revisione sui dati di fatto.

GABRIELE si dichiara contrario agli aumenti automatici e aderisce alle considerazioni del Consultore Vanoni.

PRESIDENTE domanda al rappresentante della finanza a che punto stanno le revisioni, tanto più che sono intervenuti in questi giorni degli ispettori compartimentali.

FAZZI, *Direttore generale delle imposte dirette*, riconosce che le osservazioni fatte sono giustissime; ma il provvedimento si è adottato perché le revisioni vanno sempre con grande lentezza, mentre ora c'è urgenza di aumentare gli introiti dello Stato. Si è quindi preferito adottare un criterio automatico. Il coefficiente di quattro volte per la generalità dei casi è da ritenersi al di sotto di quello che dovrebbe applicarsi per la maggior parte dei redditi, tranne che per le categorie professionali, per le quali valgono le ragioni esposte. Ma in linea di massima non si può ritenere esagerato. Lo scopo è di riscuotere subito tutto quello che si può. Così si è fatto per i terreni e per i redditi di ricchezza mobile. In tempi normali un provvedimento di tal genere non si sarebbe fatto; ed anche l'Amministrazione se ne è preoccupata. Talune categorie non hanno avuto nessun aumento di reddito, e in occasione della riunione dei capi compartimento si sono già tracciati dei criteri equitativi.

Circa la situazione delle revisioni, informa che per l'Italia centro-meridionale sono

già eseguite e quindi il provvedimento non ha ragione di essere applicato. Soltanto a Roma e a Napoli si è arretrati. Quindi anche la proroga del termine al 30 giugno 1946, nella maggior parte dei casi, non occorre.

La proposta del coefficiente e dell'applicazione immediata è venuta dall'Italia settentrionale.

Una voce. Da chi è venuta la richiesta?

FAZZI, *Direttore generale delle imposte dirette*. Dai Comitati di liberazione nazionale (*Commenti*) e si è stabilito per l'Italia settentrionale un termine diverso, perché la revisione comincia adesso. La revisione già attuata in precedenza è stata fatta soltanto per i redditi fino a diecimila lire. Ma, in genere, nell'Italia settentrionale si è potuto fare ben poco e quindi vi si dovranno applicare le disposizioni del presente decreto.

VANONI ricorda la norma dell'articolo 3 del decreto 19 ottobre 1944, n. 384; e domanda come può riassetarsi un industriale o un commerciante iscritto a ruolo per un importo che supera le sue possibilità di pagamento e messo perciò di fronte ad una dichiarazione di fallimento.

FAZZI, *Direttore generale delle imposte dirette*, nota che c'è sempre la valutazione equitativa.

MOLINELLI mette in evidenza la provvisorietà del provvedimento. Il concetto della legge è quello di far introitare allo Stato al più presto, anche se ciò produca qualche inconveniente. Del resto, gli inconvenienti vi sono dappertutto, e tutti viviamo una vita di carattere provvisorio. È quindi naturale che questo provvedimento possa presentare qualche inconveniente pratico rispetto a talune categorie. Si fa una maggiorazione col coefficiente quattro, mentre di solito l'aumento di redditi sale a sei o sette volte; quindi si adopera la massima precauzione, e se ci possono essere dei casi in cui non si arriva al limite quattro, è sempre possibile la rivalsa.

La guerra ha prodotto la svalutazione completa della moneta e se vogliamo riparare questo danno dobbiamo accettare anche i provvedimenti di questo genere, i quali poi verranno corretti, quando la moneta sarà stabilizzata. Propone dunque di accogliere il decreto qual'è.

PRESIDENTE domanda se si può stabilire quale sia la maggiorazione effettiva dei redditi.

FAZZI, *Direttore generale delle imposte dirette*, conferma che è necessario tenersi ad

una media: alcune categorie non raggiungono il limite di quattro, ma la maggior parte lo superano.

MANES ANTONIO obietta al Consultore Molinelli che non si tratta di negare alla finanza i mezzi necessari per le esigenze di bilancio, ma di trovare la strada migliore di procurarli; e che se di fronte alle necessità urgenti si stabiliscono norme che comportano più inconvenienti che vantaggi, non si può dire di avere ottenuta una risoluzione.

Riferendosi alla media accennata dal rappresentante della Finanza, non trova logico stabilirla come base obbligatoria. Non vuol ricordare la favola di Trilussa, ma osserva che chi si trova al di sotto della media non potrà pagare in base ad un reddito maggiore di quello che ha.

Volendo esser coerenti con le dichiarazioni ora udite, cioè col fatto che alcune categorie non possono sopportare l'aggravio, occorrerebbe che l'articolo 2 fosse modificato, senza stabilire un limite tassativo di maggiorazione. Crederebbe quindi opportuno dare al Ministero la facoltà di maggiorazione fino al limite quattro, in modo che esso avesse i poteri necessari per adeguare gli aumenti alle singole situazioni.

GILARDONI ritiene che per alcune categorie di contribuenti il coefficiente non giungerà al massimo. Però è noto che nella pratica l'opera dei singoli uffici delle imposte è quella di spingere al massimo. Quindi l'automaticità porta alla nequità, ed anche quando fosse scritto « possono essere maggiorati », come proporebbe il Consultore Manes, invece di « sono maggiorati », l'ufficio applicherebbe ugualmente il massimo.

VANONI, ritenuto che nell'Italia centro-meridionale si è proceduto, in un anno, alla revisione degli enti, chiede se, in base a questi dati, non si possa prevedere che in un altro anno si proceda alla revisione anche dell'Italia settentrionale. Su una previsione tranquilla di questo genere, è d'avviso che lo scopo si ottenga in misura sufficiente anche procedendo con il semplice criterio dell'articolo 3 del decreto 19 ottobre 1944, perché se gli accertamenti possono essere iscritti a ruolo dopo 45 giorni, indipendentemente dai ricorsi, sulla base di una semplice valutazione discrezionale sulla probabilità di accoglimento dei ricorsi presentati dai contribuenti, l'amministrazione ha la possibilità di accelerare al massimo le pratiche.

È vero che saranno relativamente poco numerosi i casi in cui vi sarà una diminuzione di reddito, ma sono anche pochi i casi

di grosse ingiustizie che rendono difficile l'applicazione della legge, ove essa sia inderogabile; e bisogna poi tener conto di quel malcontento che porta, in un secondo momento, a resistenze di carattere pratico.

Chiede quindi al rappresentante del Ministero se non gli sembra da accogliersi la proposta che invece di apportare un aumento fino a quattro volte, si modifichi il coefficiente iscritto nell'articolo 3 del decreto 19 ottobre 1944, in maniera che si possa mettere in discussione l'imposta dopo che l'Amministrazione ha esaminato il singolo caso individuale.

BONESCHI segnala che vi sono decine di migliaia di persone che non hanno formalmente cessato l'attività. Egli stesso, richiamato alle armi, ha fatto la denuncia di cessazione, ma l'Amministrazione continua ad esigere la tassazione, sebbene la sua attività professionale sia ridottissima. Moltissime persone si trovano in questa stessa situazione, non avendo per la maggior parte chiesta la cancellazione.

GILARDONI applicherebbe il coefficiente quattro per i redditi di categoria B e il coefficiente tre per i redditi di categoria C-1.

MANES ANTONIO non è favorevole ad una disposizione tassativa.

SCOCA, riconoscendo necessaria una certa elasticità, propone di aggiungere al primo comma dell'articolo 2 il seguente: « Nei casi nei quali risulta evidente che l'aumento predetto sarebbe esagerato, l'Amministrazione ha facoltà di applicare un coefficiente minore ».

PRESIDENTE, come proposta transattiva, ridurrebbe a 3 il coefficiente per la categoria C-1, lasciando il coefficiente 4 per la categoria B.

RESTAGNO consente.

PRESIDENTE richiama anche l'attenzione sull'emendamento proposto dal Consultore Scoca.

ZOLI, *Relatore*, è d'avviso che tecnicamente presenti delle difficoltà.

PRESIDENTE non lo crede.

MOLINELLI propone di togliere la parola « evidente » che ritiene superflua.

PRESIDENTE dà lettura dell'emendamento Scoca così modificato:

« Dopo il primo comma dell'articolo 2 aggiungere il seguente:

« Nei casi nei quali risulta che l'aumento predetto sarebbe esagerato, l'Amministrazione ha facoltà di applicare un coefficiente minore ».

ZOLI, *Relatore*, non si sente di votare inizialmente una tassazione ingiusta e propone invece che nel primo comma, dopo le parole «coefficiente 4» si aggiungano le seguenti: «per i redditi di categoria B e per il coefficiente 3 per i redditi di categoria C-1».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento del Consultore Scoca

(È approvato).

Dichiara assorbito l'emendamento del Consultore Zoli. Non essendovi altre osservazioni, dichiara che la Commissione esprime parere favorevole allo schema di provvedimento con l'aggiunta ora approvata.

La seduta termina alle 14.
